

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI:

XX Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

I SOTTOSCRITTI

- prof. Avv. Michele Carducci

- Avv. Raffaele Cesari,

- Avv. Luca Saltalamacchia,

coordinati nella Rete "**Legalità per il clima**" (www.giustiziaclimatica.it)

in nome proprio nonché congiuntamente in nome e per conto del seguente pubblico

- 1) "**Movimento No Tap/SNAM** ", con sede a Brindisi presso "Cobas Brindisi" in Via Appia 64, **in persona del suo portavoce** Cosimo Quaranta,
- 2) **WWF Brindisi ONLUS**, con sede in Vico Municipio, 5, 72100 Brindisi, **in persona del suo rappresentante** pt Giovanni Ricupero
- 3) **Redazione di "emergenzaclimatica.it"** (www.emergenzaclimatica.it), con sede presso IISS Epifanio Ferdinando, Via Eschilo 1, 72023 Mesagne, in persona del Docente di riferimento Prof. Angelo Gagliani,
- 4) **Forum Ambientalista** Associazione di tutela ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.13 della legge 349/86, con sede a Roma, c/o CESV, Via Laurentina 9A, in persona della Responsabile energia Simona Ricotti,

PREMESSO

che i sottoscritti, personalmente e congiuntamente con le Associazioni e Movimenti assistiti, agiscono nel presente atto in conformità con la Costituzione e le leggi italiane ma anche in attuazione degli standard di tutela loro riconosciuti dai Trattati europei e internazionali (in particolare dagli artt. 3 n. 3 e 6 dell'*UNFCCC*), oltre che dalla *Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti*, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 53/144, 8 marzo 1999, e dalle *Linee guida sulla Protezione dei Difensori dei Diritti Umani dell'OSCE*, nello specifico riferimento alla tutela del diritto alla informazione ambientale e climatica (già riconosciuto dalla Convenzione di Aarhus e dai Reg. UE 1367/2006 e 347/2013) e all'accesso alle fonti a base di dichiarazioni e impegni pubblici resi da organi e rappresentanti delle istituzioni, in nome del diritto all'informazione e del diritto umano al clima come riconosciuto da Convenzioni e Accordi internazionali, dall'Accordo di Parigi del 2015 e tematizzato nei contenuti da Agenzie e Istituzioni dell'ONU, in adempimento anche del *Considerando n. 45* del Regolamento UE 2018/1999.

PRESENTANO E INVIANO VIA PEC A cress@pec.minambiente.it (resp. proc. Gianluigi Nocco)

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni**

XX PROGETTO, SOTTO INDICATO.

CODICE DI PROCEDURA N. 5195:

SOSTITUZIONE DELLE UNITÀ A CARBONE ESISTENTI CON NUOVE UNITÀ A GAS PRESSO LA CENTRALE TERMOELETTRICA DI BRINDISI "FEDERICO II" (CERANO-BR)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

ALTRO, NELLO SPECIFICO:

1) **RIGETTO NECESSARIO E OBBLIGATORIO DEL PROGETTO** DI ENEL PRODUZIONE SPA, PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA RISPETTO AGLI ONERI E OBBLIGHI DERIVANTI DA ATTIVITÀ RICONDUCEBILE ALLA FATTISPECIE EX ART. 2050 COD. CIV. IN TONTESTO DI "MINACCIA" CLIMATICA E TRIPLICE EMERGENZA ECOSISTEMICA, CLIMATICA E FOSSILE;

2) **ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL PROGETTO** PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 32, 41.2 E 44.1 COST. NONCHÉ DELLA L. 65/1994, IN FORZA DELL'ART. 117.1 COST. E DELL'ART. 3-bis D. LGS. 152/2006 (d'ora in poi Cod. amb.) E DEL CRITERIO "IN DUBIO PRO CLIMA";

3) **ILLEGITTIMITÀ DEL PROGETTO PER ILLOGICITÀ MANIFESTA ED ERRORE MANIFESTO DI VALUTAZIONE DEI FATTI** DI "MINACCIA" E TRIPLICE EMERGENZA;

4) **OBBLIGO COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE DI "OPZIONE ZERO"** PER ASSENZA DI ALTERNATIVE "MIGLIORABILI" DEL PROGETTO MEDESIMO, SECONDO LA MIGLIORE SCIENZA DISPONIBILE;

5) **CONSEQUENTE RESPONSABILITÀ DEL PROPONENTE E DELLO STATO**, AI SENSI DEGLI ARTT. 1173, 2043, 2050 COD. CIV. E 28 COST. (PER LO STATO), IN CASO DI AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROGETTO.

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

ALTRO:

PROFILI DI LEGITTIMITÀ' DEL PROGETTO PER IMPOSSIBILE CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DEI VINCOLI EURO-UNITARI DI PIÙ ELEVATO LIVELLO DI TUTELA DELL'AMBIENTE NEL CONCORSO ALLA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI SECONDO GLI IMPEGNI INTERNAZIONALI ASSUNTI E LA MIGLIORE SCIENZA DISPONIBILE.

SVOLGIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

ABSTRACT DELLE OSSERVAZIONI

La rete "Legalità per il clima", insieme al Movimento NoTap/SNAM, all'associazione WWF Brindisi onlus, alla redazione di "emergenzaclimatica.it" e all'associazione Forum ambientalista, chiedono il rigetto incondizionato del Progetto di Enel produzione SpA, identificato col cod. di procedura 5195, per assoluta incompatibilità climatica, determinata dai seguenti elementi:

a) esistenza di un contesto di "minaccia urgente" e "potenzialmente irreversibile", riconosciuta e dichiarata dagli Stati, compresa l'Italia, con la Decisione n. 1/CP21-2015 dell'UNFCCC¹;

b) esistenza, denunciata dalla migliore scienza disponibile e formalizzata dalle dichiarazioni del Parlamento europeo, di quello italiano nonché dalla Regione Puglia, dalla Provincia e dal Comune di Brindisi, della triplice emergenza planetaria in atto (ecosistemica², connessa al deficit ecologico della Terra alimentato da estrazione e consumo di risorse fossili³, climatica, connessa alla instabilità del sistema climatico sempre a causa di estrazione e consumo di risorse fossili⁴, fossile, dovuta all'aumento già a breve termine del "Global Potential Warming"⁵ di tutte le risorse fossili);

c) illogicità manifesta della sostituzione dei contenuti di un'attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 Cod. civ., riconosciuta dannosa per il clima dal proponente il Progetto, con altri contenuti della medesima attività pericolosa, altrettanto e peggiorativamente dannosi per il clima secondo la migliore scienza disponibile;

d) obbligo dello Stato e degli operatori economici di rispettare in buona fede le acquisizioni della scienza per vincolo contratto dall'Italia con l'UNFCCC e di ricorrere al principio "in dubio pro clima", derivante dalla *lex specialis* dell'art. 3 n. 3 sempre dell'UNFCCC, riconosciuto da autorevole *opinio iuris* internazionale e dall'IBA⁶, e fondato, in Italia, anche sul dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e sui vincoli di cui agli artt. 32, 41.2 e 44.1 Cost., in nome dei diritti della presente e delle future generazioni;

e) obbligo dello Stato e degli operatori economici di rispettare in buona fede i diritti fondamentali e umani delle persone, minacciati e compromessi dai cambiamenti climatici e dal "Global Potential Warming" delle risorse fossili, come riconosciuto dal *Joint Statement on human rights and climate change* dell'ONU e per ossequio al principio del *neminem laedere*, dalla Corte costituzionale italiana eretto a fondamento dello Stato costituzionale di diritto (Sent. n. 16/1992, punto. 3 in diritto).

SOMMARIO: **1)** Singolarità giuridica del Progetto in base all'art. 2050 Cod. civ. - **2)** Interrogativi cui deve rispondere la PA nella valutazione della "compatibilità climatica" del Progetto. **3)** Fatti notori e situazioni di fatto climatiche omesse dal Progetto. - **4)** Inquadramento del contesto fattuale: la triplice emergenza ecosistemica, climatica e fossile, ignorata dal Progetto. - **5)** L'omissione dolosa della considerazione del metano come minaccia sul "Global Potential Warming" e sul "Carbon Budget". - **6)** Conseguenti cinque domande all'Autorità amministrativa di valutazione. - **7)** Difetto totale di istruttoria nel Progetto. - **8)** Illogicità manifesta ed erronea valutazione dei fatti nel Progetto con riguardo al "Carbon Budget" residuo italiano. - **9)** Impossibilità di alternative fossili nel rispetto del criterio "in dubio pro clima" e del divieto di sostituzione di fatti illeciti con altri fatti illeciti. - **10)** Obbligo di rigetto del Progetto a tutela dei diritti. - **11)** Conseguenze legali in caso di avvio del Progetto e sua conclusione. - **12)** Elenco minimo di documenti utili.

¹ «Recognizing that climate change represents an urgent and potentially irreversible threat to human societies and the Planet [...]»

² *World Scientists' Warning to Humanity: A Second Notice*, 67 *BioScience*, 12, 2017, 1026-1028, sottoscritto da oltre 10.000 scienziati di tutto il mondo.

³ <https://unfccc.int/news/fossil-fuels-are-biggest-part-of-global-ecological-footprint>

⁴ *World Scientists' Warning of a Climate Emergency*, 70 *BioScience*, 1, 2020, 8-12, sottoscritto da oltre 10.000 scienziati di tutto il mondo

⁵ Methane Emergency: <https://www.scientistswarning.org/wiki/methane-emergency/>, condiviso dalla migliore autorevole produzione scientifica mondiale.

⁶ cfr. <https://globaljustice.yale.edu/oslo-principles-global-climate-change-obligations>; <https://climateprinciplesforenterprises.org/>; <https://www.ibanet.org/Climate-Change-Model-Statute.aspx>

I. SINGOLARITÀ GIURIDICA DEL PROGETTO IN BASE ALL'ART. 2050 COD. CIV.

Il Progetto presentato da Enel produzione SpA (d'ora in poi Progetto) è reso singolare e specifico dalla natura giuridica dell'attività cui esso si riferisce, esplicitamente ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2050 Cod. civ.

Giova ricordare che costituiscono attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 Cod. civ. non solo quelle qualificate come tali dalla legge generale e dalle leggi speciali (leggi speciali nel cui novero rientrano, per giurisprudenza italiana, le fonti di diritto internazionale a contenuto speciale di tutela delle persone, come la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici dell'ONU, d'ora in poi *UNFCCC*, la cui *ratio* è rivolta a garantire "benefici" - *Benefits* - alla presente e alle future generazioni), ma anche le "*diverse attività che comportino una rilevante probabilità di verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi utilizzati*" [Cass. civ. n. 10300/2007], probabilità da testare sulla base di una valutazione "prognostica" [Cass. civ. n. 10268/2015], basata sulla scienza, per necessario ossequio alla L. 65/1994.

Ora, sin dal titolo stesso del Progetto ("*Sostituzione delle Unità a carbone esistenti ... con Unità a gas...*") si comprende quanto segue:

- a) l'oggetto del Progetto non consiste nell'avvio di una "nuova attività" (al momento non esistente), bensì nella "sostituzione delle Unità" che compongono un'attività già in corso;
- b) tale attività già in corso si fonda su Unità di produzione a carbone;
- c) tale attività già in corso è dunque già rientrante nella fattispecie dell'art. 2050 Cod. civ., per espressa previsione legale e per unanime consenso scientifico;
- d) inoltre, tale attività già in corso, proprio perché a carbone, rientra altresì nella fattispecie europea dei processi "in via di abbandono" (c.d. "phase out");
- e) la ratio di tale "phase out" è quella dell'abbandono, graduale ma definitivo e irreversibile, di qualsiasi fossile dai processi produttivi, in quanto causa, qualsiasi fossile, dell'aumento delle concentrazioni di CO₂ equivalente nell'atmosfera e conseguente produzione di effetti di destabilizzazione del sistema climatico e di aumento della temperatura terrestre;
- f) pertanto, quella già in corso a Cerano, con le Unità a carbone, è un'attività
 - pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 Cod. civ.,
 - "in via di abbandono definitivo", secondo la ratio del "phase out" nei confronti del fossile;
- g) in più, poiché la ratio del "phase out" risiede nell'uscita dal fossile a causa della sua natura climalterante, la specifica pericolosità ex art. 2050 Cod. civ., riconosciuta alla produzione con Unità di carbone, riguarda non solo i suoi settoriali e territoriali impatti locali, bensì e soprattutto i suoi effetti locali/globali sul "*Global Potential Warming*" del Pianeta, secondo i nessi di causalità legale e materiale definiti dall'*UNFCCC*;
- h) per cui, la pericolosità ex art. 2050 Cod. civ. dell'attività produttiva a carbone, oltre che "ambientale", è anche "climatica" (nei termini legali già definiti e disciplinati sempre dall'*UNFCCC*);
- i) del resto, la "pericolosità climatica" della produzione con Unità a carbone è riconosciuta proprio dal Progetto di Enel, sin dal suo titolo (dato che se ne propone la "sostituzione")⁷;
- l) infatti, la ratio del Progetto in questione è appunto quella di sostituire, i contenuti climaticamente pericolosi di un'attività, con altri contenuti (considerati) meno pericolosi proprio per la stabilità climatica compromessa dal carbone;

⁷ In poche parole, Enel chiede una VIA perché riconosce che il carbone di Cerano fa male al clima e all'ambiente e propone la VIA, per evitare che i danni (climatici e ambientali), già derivanti dal carbone di Cerano, permangano nel tempo.

m) l'attività pericolosa ex art. 2050 Cod. civ., però, non viene né interrotta né sostituita nella fonte energetica di supporto (il fossile);

n) quindi, il Progetto propone una sostituzione di fossile con fossile presupponendo una comparazione tra due Unità energetiche diverse di matrice fossile (carbone vs. metano) della medesima attività produttiva "pericolosa" ai sensi dell'art. 2050 Cod. civ.

Sulla base di questa comparazione va sottoposto a valutazione il Progetto in questione, ai fini di una possibile attestazione di "compatibilità ambientale".

Tuttavia, tale "compatibilità ambientale" non potrà essere precisa dalle considerazioni in tema di climalterazione ad opera dei fossili (carbone e metano), per due indefettibili ragioni:

- a) proprio per rispetto della *ratio* stessa del Progetto (eliminare il pericolo climalterante del fossile carbone, sostituendolo col fossile metano);**
- b) per la "pericolosità climatica" dell'attività cui il Progetto si riferisce (che permane come ciclo causativo di effetti climalteranti).**

2. INTERROGATIVI CUI DEVE RISPONDERE LA PA

NELLA VALUTAZIONE DELLA "COMPATIBILITÀ CLIMATICA" DEL PROGETTO

Alla luce dell'inquadramento giuridico a fondamento del Progetto, la PA, nel valutare la "compatibilità ambientale" dello stesso, si trova di fronte a un duplice interrogativo quasi paradossale:

1) come valutare la sostituzione di Unità di un'attività pericolosa, ex art. 2050 Cod. civ., già in corso e quindi già produttiva di danni ambientali e climatici, con altre Unità per la medesima attività pericolosa?

2) come valutare la sostituzione di tali Unità, quando entrambe sono fossili e quindi dannose per l'ambiente e per il clima?

In realtà, a questi due interrogativi la PA deve aggiungerne altri due:

3) come valutare tale sostituzione comunque climalterante (carbone vs. metano), in un momento di "emergenza climatica", accertata dalla migliore scienza e dichiarata ufficialmente dal Parlamento europeo, dallo Stato italiano, dalla Regione Puglia e dalla Provincia e dal Comune di Brindisi?

4) come valutare tale sostituzione, nel momento in cui le acquisizioni scientifiche accertano che il metano, in ragione di una serie di variabili locali e globali, non è più la c.d. "soluzione ponte", per cui deve essere anch'esso abbandonato e in fretta a causa del suo "*Global Potential Warming*" nell'arco temporale 2030/2050?

Alla fine, il dilemma della PA risiede nell'essere legale e logica, come istruttoria e procedimento decisionale, di fronte alla persistenza di una fattispecie ex art. 2050 Cod. civ., ovvero un'attività pericolosa già in corso e già produttiva di danni per l'ambiente e il clima (a causa del carbone), di cui si sostituiscono le Unità fossili proprio per tale ragione di "pericolosità climatica", valutando la sostituzione del carbone con altro fossile (il gas) nel rispetto della *ratio* stessa del Progetto, ossia evitare la persistenza dei danni ambientali e climatici, già inferti dal carbone.

È appena il caso di far presente che tale dilemma soggiace ai vincoli di buona fede degli organi dello Stato nell'adempimento dei numerosi impegni internazionali sul clima, sottoscritti dal Governo italiano (*UNFCCC*, Accordo di Parigi, 13° *SDG*, *IPCC* ecc...) e rientranti nei parametri della "compatibilità ambientale" per previsione dell'art. 3-*bis* Cod. amb.

3. FATTI NOTORI E SITUAZIONI DI FATTO CLIMATICHE OMESSE DAL PROGETTO

Com'è noto, il gas (metano)

a) non solo è rubricato legalmente come sostanza "pericolosa", "climalterante" e "ambientalmente dannosa",

b) ma anche è valutato prognosticamente dalla scienza come una minaccia sul "Global Potential Warming", rispetto al "Carbon Budget" disponibile e ai fenomeni di "Feedback Loop" e "Tipping Points" in atto a livello globale e locale.

In ragione di tali dati di fatto, il **Progetto deve sottostare a tutti gli oneri di prova imposti** dalla citata disposizione del Codice civile, anche al fine di scongiurare sul nascere la lesione, probabile e scientificamente fondata, del principio del *neminem laedere*, dalla Corte costituzionale italiana eretto a fondamento dello Stato costituzionale di diritto (Sent. n. 16/1992, punto. 3 in diritto) e radicato nella tradizione giuridica comune europea con i c.d. PETL ("*Principles of European Tort Law*").

Altrettanto deve pretendersi dalla valutazione ambientale della PA e dall'eventuale provvedimento di "compatibilità ambientale".

Purtroppo, l'intera lettura dei documenti prodotti per il Progetto certifica l'omissione di questo importante onere probatorio, che incombe sin d'ora sul proponente in virtù dell'art. 2050 Cod. civ., trattandosi non di nuova attività, ma di sostituzione di Unità di un'attività già in corso e già riconosciuta dannosa per il clima⁸.

Infatti, il Progetto si limita a disciplinare il processo di conversione delle Unità a carbone, senza **nulla dire e dimostrare in merito a:**

1) **l'utilità ambientale e climatica** del nuovo ciclo a gas delle stesse Unità rispetto al "Global Potential Warming" e al "Carbon Budget" disponibile per l'Italia;

2) **le prove della migliore scienza sul fatto che il nuovo ciclo a gas contribuisca**, per tempi e modi verificabili e scientificamente accertati, al conseguimento degli obiettivi di lotta ai cambiamenti climatici, sottoscritti e formalizzati dallo Stato italiano e dalla UE (parametrati alle scadenze 2030 e 2050);

3) **le prove scientifiche** che il nuovo ciclo a gas renda l'attività già in corso meno pericolosa di quella a carbone, realizzando la condizione, di cui all'art. 2050 Cod. civ., di «*aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno*» (nella considerazione che il danno è già in atto - a causa del carbone da sostituire -, è climatico e non solo ambientale, non è semplicemente futuro o possibile, data la triplice emergenza ecosistemica, climatica e fossile, denunciata dalla migliore scienza e dichiarata dalla UE, dallo Stato italiano, dalla Regione Puglia e da Provincia e Comune di Brindisi, come si vedrà *infra* § 4);

4) l'esistenza di **eventuali confutazioni scientifiche**, fondate su protocolli di ricerca accessibili e standard di autorevolezza conformi alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale italiana, delle tesi maggioritarie, a

⁸ In tal senso si veda l'intervista, contenente informazioni ambientali, rilasciata dall'Avv. Michele Crisostomo, Presidente Enel, a *Nuovo Quotidiano di Puglia-Lecce*:
https://www.quotidianodipuglia.it/cultura/michele_crisostomo_presidente_enel_la_formazione_al_sud_e_la_transizione_energetica-5342333.html

livello di letteratura mondiale, riguardanti la dannosità climatica e ambientale di qualsiasi nuovo processo produttivo a gas, a causa della degenerazione dei processi di "Feedback Loop" e "Tipping Points", innescati dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale della Terra, e del c.d. "Global Potential Warming" rispetto alle metriche e al "Carbon Budget" residuo, concordati dai Governi, compreso quello italiano, nei vari Report (periodici e speciali) dell'IPCC;

5) l'assolvimento, attraverso analisi accertabili di costi e benefici non solo locali ma anche globali, del dovere di precauzione di cui all'**art. 3 n. 3 dell'UNFCCC** e del conseguente criterio "*in dubio pro clima*".

Ne consegue che, **in assenza di tali 5 riscontri e delle relative coperture di evidenza scientifica, non risulta soddisfatto** non solo il parametro di responsabilità del proponente il Progetto, connesso alla natura dell'opera proposta, afferente alla fattispecie dell'**art. 2050 Cod. civ.**, ma anche il parametro di costituzionalità dell'**art. 41.2 Cost.**, nella parte in cui legittima l'iniziativa economica privata purché non in contrasto con la sicurezza, e dell'**art. 44.1 Cost.**, nella parte in cui abilita le attività di sfruttamento del suolo purché "razionali" e dunque conformi a parametri scientificamente verificabili di utilità e sostenibilità rispetto al contesto ecosistemico e climatico, presente e futuro.

Già solo per tali palesi lacune istruttorie e di sottrazione all'onere della prova scientifica, il Progetto non è meritevole comunque di accoglimento e va dunque rigettato per illegittimità costituzionale, illogicità manifesta (nella misura in cui assume come "uso razionale" l'utilizzo di una risorsa - il gas - dalla migliore scienza, senza confutazione del proponente, ritenuto dannoso sul sistema climatico e sul "Global Potential Warming") ed erronea valutazione dei fatti (nella misura in cui formula un progetto, ignorando di dover rispettare gli oneri di prova nei termini dell'art. 2050 Cod. civ.).

I contenuti del Progetto, inoltre, ignorano del tutto **il contesto territoriale, locale, nazionale ed europeo, in cui il nuovo ciclo a gas dovrebbe inserirsi.**

Costituiscono veri e propri "**fatti notori**" non solo la situazione climatica e ambientale delle Province di Brindisi e Lecce, su cui incide l'attività delle Unità di Cerano, ma anche la classificazione dell'Italia tra gli "**Hot Spots**" climatici del Mediterraneo, soggetti a condizioni di vulnerabilità climatica già in corso e già comprovata da studi istituzionali (come ISPRA, ENEA, ISS) e scientifici (come CNR, ASVIS e altri enti di ricerca e Università, a partire dalla Fondazione CMCC).

La situazione di vulnerabilità del contesto è confermata anche a livello europeo dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, per la quale gli attuali obiettivi di lotta al cambiamento climatico non sono per nulla sufficienti a scongiurare che le condizioni degli "**Hot Spots**" climatici migliorino (SOER 2020).

Di conseguenza, il Progetto nulla dice, spiega e dimostra, su base scientifica, quale utilità il nuovo ciclo a gas dovrebbe garantire rispetto al **parametro della "sicurezza" indicato dall'art. 41.1 Cost.**, nella specifica espressione fattuale della "**sicurezza climatica**" presente e futura.

Con tali lacune, il Progetto si presenta contraddistinto dalla **totale indifferenza** verso il parametro costituzionale della "**sicurezza**" (climatica, nello specifico), richiesto dall'art. 41.1 Cost.

Anche per questo, esso è viziato da illogicità manifesta ed erronea (per omissione) valutazione dei fatti (necessaria ai fini di verificare la "sicurezza" dell'iniziativa economica indicata dal Progetto).

4. INQUADRAMENTO DEL CONTESTO FATUALE: LA TRIPLICE EMERGENZA ECOSISTEMICA, CLIMATICA E FOSSILE, IGNORATA DAL PROGETTO

Del resto, il Progetto ignora pure la circostanza, formale e non solo di fatto, che tanto l'**Unione europea**, quanto l'**Italia**, la **Regione Puglia**, la **Provincia di Brindisi** e la **Città di Brindisi** (come altri Comuni tra Lecce e Brindisi) abbiano ufficialmente dichiarato la "**emergenza climatica e ambientale**" (i documenti sono pubblici e di facile reperimento, in ogni caso si consulti www.emergenzaclimatica.it).

La dichiarazione formale di "emergenza climatica" è tutt'altro che priva di rilievo giuridico. Essa, infatti, integra, in primo luogo, i **parametri di proporzionalità e razionalità** delle decisioni pubbliche e dei presupposti progetti privati, ai quali le decisioni pubbliche eventualmente si riferiscono.

Inoltre, la dichiarazione di emergenza climatica si collega anche a **specifici parametri legali e scientifici**, abilitati dall'**UNFCCC** (nello specifico, dal Preambolo e dagli artt. 1, 2, 3 e 6, nella conformità ai canoni di cui alla Convenzione di Vienna sulla interpretazione dei Trattati).

A tal fine, conviene partire da due constatazioni.

La prima riguarda il **cambio di qualificazione giuridica** dei fenomeni del cambiamento climatico e del riscaldamento globale, contenuto nella **Decisione n. 1/CP21-2015 dell'UNFCCC**. In essa, infatti, i due fenomeni, nell'originario testo della Convenzione rubricati come "influenza negativa" sugli esseri umani e gli ecosistemi, sono stati innalzati a livello di "**minaccia urgente e potenzialmente irreversibile**" per gli stessi.

Di conseguenza, ed è la seconda constatazione, i due fenomeni identificano ora una situazione di fatto di **esposizione involontaria a tale "minaccia"** sia dell'umanità che degli ecosistemi, per di più "**urgente**" e "**potenzialmente irreversibile**"⁹.

Se la prima constatazione contiene una nuova definizione giuridica dei due fenomeni (si tratta ormai di "**minacce**"), la seconda ne offre una rappresentazione di fatto nel rapporto con la condizione umana (si tratta di "**esposizione involontaria**" a tali "**minacce**"). La conclusione è definitiva ed è condivisa da una letteratura internazionale, scientifica e istituzionale, sterminata.

L' "esposizione involontaria" si manifesta in due modi:

- come incidenza su **tutti i determinanti (fisici, psichici e ambientali) della salute umana** (in una dimensione qualificata "**One Health**")¹⁰;
- come **condizionamento della libertà** di stili di vita di ciascun singolo individuo¹¹.

Pertanto, un'attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 Cod. civ., come quella cui si riferisce il Progetto in valutazione, investe direttamente i diritti fondamentali e umani della persona. Del resto, questo nesso di tutela è stato ufficializzato dall'ONU sin dal 2009, con il *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights* (A/HRC/10/61, 15 January 2009), e reso definitivo nel 2019, con il *Joint Statement on human rights and climate change*.

Le dichiarazioni di emergenza climatica, pertanto, non possono non essere lette nel quadro delle dichiarazioni ufficiali dell'**UNFCCC** sulla situazione di "minaccia" "urgente e irreversibile", rappresentata dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale, e delle acquisizioni dell'ONU sui diritti.

⁹ GARTIN et al. *Climate Change as an Involuntary Exposure*, 17 *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 1894, 2020, 2-17.

¹⁰ AL-DELAIFY et al. *Health of People, Health of Planet and Our Responsibility*, Cham, Routledge, 2020.

¹¹ FRIEL *Climate Change and the People's Health: the Need to Exit the Consumptagenic System*, 395 *The Lancet*, 2020, 666-668.

Diversamente opinando si viola palesemente qualsiasi canone di ermeneutica costituzionale.

Tra l'altro la "minaccia urgente e irreversibile", con i suoi riflessi negativi sui diritti delle persone e gli ecosistemi, è confermata dalla migliore scienza.

Infatti, proprio la migliore scienza parla di emergenza ecosistemica¹² e climatica¹³, aggravata dall'urgenza del necessario rapido abbandono di qualsiasi opzione di transizione energetica ancora fossile, a partire dal metano¹⁴, perché non risolutiva degli obiettivi di contenimento del riscaldamento globale, fissati dall'Accordo di Parigi del 2015¹⁵.

In tal senso, si deve parlare di emergenza tripla.

È la prima volta che succede nella storia delle valutazioni ambientali.

Si tratta di una emergenza globale e locale al tempo stesso, irreversibile e anch'essa scientificamente certa, che contribuisce ad aggravare e accelerare i meccanismi di "Feedback Loop" del sistema climatico e rendere sempre più vicini quegli esiti catastrofici, classificati dal V Report del Panel intergovernativo ONU sul cambiamento climatico (IPCC-AR5 2013-14) come "Tipping Points" del sistema Terra: soglie critiche di irreversibilità, raggiunte le quali si originano effetti rapidi e significativi di sconvolgimento dell'anello di azioni, retroazioni e interazioni tra mutamenti ecosistemici, accelerazione nelle emissioni di gas serra, conseguente aumento della temperatura terrestre, autoriscaldamento fuori controllo, peggioramento delle condizioni di vita degli esseri viventi (compresi gli umani).

Giova, in proposito, richiamare almeno tre studi, dai contenuti allarmanti e nel contempo significativi per le loro implicazioni ai fini della presente valutazione.

α]

Il primo è quello che ha accertato il raggiungimento di nove degli undici "Tipping Points" individuati dall'IPCC. In esso, si parla di "minaccia esistenziale" per la civiltà umana (ancora una volta una "minaccia"), non compensabile da alcuna analisi costi-benefici di carattere esclusivamente economico o energetico, e vincolata, come via di uscita, al dovere di agire senza esitazioni e in tutti i modi utili a mantenere la temperatura entro 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali per il 2030¹⁶.

Questo studio consegna l'accertamento di un "dovere di azione" e di "astensione" in funzione di tempi stretti di adempimento climatico (2030), incombente su Stati e operatori economici, a maggior ragione in capo a chi già svolge attività ambientalmente e climaticamente dannosa ai sensi dell'art. 2050 Cod. civ.

β]

Il secondo studio riguarda lo stato delle migliori conoscenze scientifiche disponibili sulle previsioni future di rischio nei diversi scenari di aumento delle temperature e quindi di aggravamento della "minaccia"

La rassegna espone ipotesi solo peggiorative, a partire dal periodo 2030-2050, secondo la seguente

¹² World Scientists' Warning to Humanity: A Second Notice, 67 BioScience, 12, 2017, 1026-1028.

¹³ World Scientists' Warning of a Climate Emergency, 70 BioScience, 1, 2020, 8-12.

¹⁴ Methane Emergency: <https://www.scientistswarning.org/wiki/methane-emergency/>

¹⁵ ROCKSTRÖM et al. A Roadmap for Rapid Decarbonization, 335 Science, 6331, 2017, 1269-1271.

¹⁶ LENTON et al. Climate Tipping Points: too risky to bet against, 757 Nature, 2019, 592-595.

scansione:

- temperature > 1,5°C, scenario pericoloso;
- temperature > 3°C, scenario catastrofico;
- temperature > 5°C, scenario sconosciuto¹⁷.

Questo dato è rilevante sul fronte dell'applicazione concreta, da parte di tutti i decisori istituzionali e privati, del principio di precauzione nella formula "*in dubio pro clima*", indicato dall'art. 3 n. 3 dell'*UNFCCC*, e spiega che, su tutti gli operatori pubblici e privati, **incombono doveri di sopravvivenza, non negoziabili né bilanciabili con interessi che non assumano la stabilità climatica e la lotta al "Global Potential Warming" come priorità.**

Il che, con riguardo al Progetto di Enel, significa, in sintesi, quanto segue:

a) se la conversione a gas delle Unità di Cerano non ostacola il (quindi contribuisce al) superamento della temperatura > 1,5°C al 2030/2050, essa, ai sensi dell'art. 2050 Cod. civ., consuma un fatto illecito (concorso in produzione di uno scenario accertato come "pericoloso" dalla migliore scienza) in capo al proponente il Progetto (nonché alla PA che incautamente lo abbia autorizzato come "compatibile" con l'ambiente e il clima);

b) se tale conversione a gas non ostacola il (quindi contribuisce al) superamento della temperatura > 3°C al 2030/2050, la consumazione del suddetto fatto illecito risiede nello scenario accertato dalla migliore scienza come "catastrofico";

c) se il superamento è addirittura > 5°C, non si sa cos'altro di peggio possa verificarsi con il "*Global Potential Warming*".

Poiché la titolarità dell'attività climaticamente pericolosa ex art. 2050 Cod. civ. è del proponente il Progetto in valutazione e l'attività climaticamente pericolosa è già in corso (tanto da costituire proprio la ratio del Progetto sostitutivo), l'onere di confutare scientificamente tutto questo, assolvendo così alla «prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno», incombe su Enel produzione SpA.

La PA deve pretendere sin d'ora, per la natura prognostica della VIA, che Enel produzione SpA assolva pienamente a tale onere.

γ]

Il terzo studio è della Banca dei Regolamenti Internazionali ed è intitolato "*The Green Swan*"¹⁸: di fatto chiude il cerchio delle acquisizioni dei due studi precedenti. In esso, infatti, si constata come l'emergenza ecosistemica, climatica e fossile abbia imposto una sferzata inedita alla variabile temporale delle previsioni di rischio e alle comparazioni costi/benefici. Tale sferzata è denominata "*Tragedy of Horizon*": **abbiamo poco tempo per decidere in modo risolutivo (obiettivi al 2030 per il 2050), perché la variabile temporale è sfuggita di mano, non è più controllabile.**

La constatazione è drammatica: essa alimenta fondati e comprovati dubbi sulla effettiva utilità economica, sociale e ambientale di azioni, opere e infrastrutture, progettate e pensate per tempi "normali", ossia sulla base di analisi costi/benefici di carattere esclusivamente economico ed energetico (del tutto insufficienti, come accerta il citato studio sui "*Tipping Points*") e con previsioni di rischio proiettate su scenari temporali immaginati statici e immutabili o di **lungo periodo**, quando invece ormai sono in irreversibile trasformazione e peggiorativi sin dal **breve periodo** (come riconosce lo studio sugli scenari di aumento della temperatura al 2030).

La "tragedia dell'orizzonte" temporale sottopone i progetti a **precoci obsolescenze di pianificazione** (come sta succedendo per il PNIEC italiano, "nato vecchio" nei suoi obiettivi di riduzione delle emissioni rispetto agli indirizzi europei sulla riforma del Reg. UE 1999/2018 e alle urgenze emerse dalle indagini scientifiche sugli

¹⁷ XU et al. *Well below 2°C: Mitigation Strategies for Avoiding Dangerous to Catastrophic Climate Changes*, 114 *PNAS*, 2017, 10315-10323.

¹⁸ BOLTON et al. *The Green Swan. Central Banking and Financial Stability in the Age of Climate Change*, Basel, 2020.

scenari futuri, dal citato SOER 2020).

La **tradizionale logica progettuale**, fondata sul quadrimio previsione-pianificazione-azione-esecuzione, ne esce disorientata e spiazzata: **essa non controlla più la variabile temporale**, soprattutto se non tiene conto della triplice emergenza ecosistemica, climatica e fossile.

Giova osservare che **tale triplice emergenza ecosistemica, climatica e fossile non ha nulla in comune con le emergenze "ambientali"**.

Infatti, queste ultime sono fondate su quattro caratteristiche:

- a) sono eventi temporanei (il concetto giuridico di "urgenza" nasce da tale rappresentazione della realtà);
- b) non sono prevedibili;
- c) non sono imputabili esclusivamente all'azione umana (altrimenti sarebbero classificate come "condotte illecite");
- d) non sono trasformative della convivenza umana (dopo l'emergenza, si ritorna alla situazione "normale" precedente).

L'emergenza ecosistemica, climatica e fossile purtroppo è altro

Quest'ultima:

a) piuttosto che un evento temporaneo, è un insieme di processi planetari critici irreversibili e peggiorativi (si pensi ancora una volta ai "*Tipping Points*");

b) piuttosto che "imprevedibile", è stata preannunciata in vario modo da oltre un secolo (basterebbe ripercorrere gli studi di Eunice Foote, John Tyndall, Svante Arrhenius, William Stanley Jevons, John Herschel, Rudolf Clausius, Nikola Tesla, Giacomo Ciamician, Guy Stewart Callendar, Barry Commoner, Wallace S. Broecker);

c) piuttosto che non imputabile all'azione umana, risulta esclusivamente antropogenica, dato che il margine di incertezza scientifica sulla "minaccia urgente" è inconsistente, in ragione della quantità di studi che ne confermano:

- le ipotesi scientifiche¹⁹,
- il consenso sul lavoro svolto dall'*IPCC*²⁰,
- l'osservazione validante degli scenari ipotizzati²¹,
- l'emersione empirica dei fatti previsti²²,
- la robustezza delle probabilità statistiche²³;

d) invece che non trasformativa, è l'esatto opposto e in forma peggiorativa, nei termini sintetizzati dalla citata immagine del "*Green Swan*" e dai "*Tipping Points*" (il dopo-emergenza - se mai si conseguirà - sarà comunque peggio del presente).

Dal punto di vista legale, di questa triplice emergenza sono soddisfatti tutti i più rigorosi scrutini giuridici di c.d. "sussunzione" sotto leggi scientifiche.

In altri termini, sulla fondatezza, scientifica e statistica, della "minaccia urgente e potenzialmente irreversibile":

a) si è dentro la condizione del "più probabile che non"

¹⁹ POWELL *The Consensus on Anthropogenic Global Warming Matters*, 36 *Bulletin of Science, Technology & Society*, 3, 2016, 157-163.

²⁰ COOK et al. *Consensus on Consensus: a Synthesis of Consensus Estimates on Human-Caused Global Warming*, 11 *Environmental Research Letters*, 4, 2016, 1-8.

²¹ SANTER et al. *Human Influence on the Seasonal Cycle of Tropospheric Temperature*, 361 *Science*, 6399, 2018, 1-11.

²² AMS *Explaining Extreme Events from a Climate Perspective* (Report 2018)

²³ SANTER et al. *Celebrating the Anniversary of Three Key Events in Climate Change Science*, 9 *Nature Clim. Ch.*, 2019, 180-182; HALL et al. *Progressing Emergent Constraints on Future Climate Change*, 9 *Nature Clim. Ch.*, 2019, 269-278.

b) e persino dell' "oltre ogni ragionevole dubbio".

**5. L'OMMISSIONE DOLOSA DELLA CONSIDERAZIONE DEL METANO COME MINACCIA
SUL "GLOBAL POTENTIAL WARMING" E SUL "CARBON BUDGET"**

Nonostante questo panorama mondiale della scienza, formalizzato da plurime istituzionali dichiarazioni di emergenza climatica e ambientale, **il Progetto si presenta come se "nulla fosse"**, dentro un presunto, ma non dimostrato scientificamente, quadro di "normalità" della realtà ecosistemica, climatica e fossile italiana, europea e planetaria, preoccupato solo di settoriali impatti ambientali e di prospettive esclusivamente economiche ed energetiche.

In quanto tale, esso è **lacunoso**, quindi **illegittimo** e quindi **in nessun modo ammissibile e autorizzabile**.

In più, il Progetto propone una conversione di un impianto fossile con altro fossile, dolosamente ignorando tutte le acquisizioni della migliore scienza sul metano e la sua natura di "minaccia" rispetto alle metriche temporali del "Global Potential Warming" al 2030/2050 e del "Carbon Budget" residuo per l'Italia.

In effetti, la letteratura della migliore scienza su questi temi è talmente vasta, da poter essere sintetizzata solo nei suoi passaggi essenziali, che a breve si riporteranno.

Infatti, preliminarmente si potrebbe obiettare - con una buona dose di formalismo - che il Progetto risulterebbe "coerente" al PNIEC italiano.

Tuttavia, **il PNIEC è "nato vecchio", come riconosciuto in forma confessoria e di dichiarazione ambientale proprio dallo stesso Ministro dell'ambiente Sergio Costa²⁴.**

Infatti, tale sua **precoce obsolescenza deriva dalla non conformità con i nuovi obiettivi UE, introdotti con la riforma (in corso) del Reg. UE 1999/2018.**

Inoltre, il PNIEC equivoca del tutto il concetto di "efficienza energetica", parametrandola economicisticamente solo al fabbisogno di consumo, quando invece l'efficienza energetica è ormai parametrata alla sua sostenibilità rispetto agli obblighi di mitigazione climatica delle politiche statali ed europee (come richiesto dal SOER 2020).

Non a caso, la UE ha osservato l'assenza di un approccio tridimensionale di "*Climate Change and Environmental Degradation*", focalizzato sulla congiunta valutazione 1) climate change, 2) air pollution and 3) loss of ecosystem goods, resources and services²⁵.

Da questo enorme equivoco nasce il *favor* – privo di qualsiasi fondamento scientifico perché non più condiviso dalla migliore scienza – per il fossile, quale soluzione al problema del cambiamento climatico, pur essendone causa determinante.

Inoltre, se il PNIEC dovesse essere attuato così come scritto, ci vorrebbero 67 anni (invece di 10) per il suo effettivo adempimento²⁶.

Si spiegano così le promesse al pubblico contraddittorie e concettualmente illogiche e schizofreniche dei rappresentanti del Governo e del PNIEC stesso, ai sensi dell'art. 1989 Cod. civ.:

²⁴ <https://www.minambiente.it/comunicati/ambiente-costa-il-piano-nazionale-integrato-energia-e-clima-pniec-va-aggiornato-e>, nonché "Il ministro Costa: "Entro il 2030 il 55% in meno di emissioni fossili. E servirà un nuovo piano energetico nazionale" (<https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/06/25/decarbonizzazione-il-ministro-costa-entro-il-2030-il-55-in-meno-di-emissioni-fossili-e-servira-un-nuovo-piano-energetico-nazionale/5847804/>)

²⁵ https://ec.europa.eu/knowledge4policy/foresight/topic/climate-change-environmental-degradation_en

²⁶ <http://www.free-energia.it/2020/05/oltre-mezzo-secolo-67-anni-realizzare-pniec-free-propone-nei-fatti-serie-norme-coste-zero-far-ripartire-paese-le-rinnovabili-lefficienza-energetica/>

- in esse, si riconosce che gli interventi necessari per la crescente decarbonizzazione del sistema richiedono impianti e infrastrutture che possono avere impatti ambientali, ma nulla si dice di tali impatti;
- in esse si accetta la permanenza di sussidi fossili, dichiaratamente indicati "dannosi all'ambiente";
- in esse si riconosce di non aver mai valutato l'utilità climatica di nuove infrastrutture fossili, come i nuovi gasdotti, ma di puntare su tali nuove infrastrutture per lottare contro i cambiamenti climatici;
- in esse si parla di eliminazione del carbone nella produzione energetica entro il 2025, ma nel contempo si prevede un aumento di utilizzo del gas metano, senza alcuna valutazione comparativa secondo le metriche di CO₂ e CH₄, pur indicate dall'*IPCC* e gli studi scientifici sul cosiddetto processo di "*Methane Time Bomb*" (che andrebbe tematizzato in base al principio di precauzione);
- in esse si parla di obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti, non contenute nei documenti ufficiali;
- in esse si dichiarano sia la insufficienza del PNIEC sia la necessità di una sua revisione.

Proprio sullo specifico profilo del metano, poi, il PNIEC contiene promesse – rilevanti sempre ai sensi dell'art. 1989 Cod. civ. – del tutto inverosimili e improbabili, alla luce delle acquisizioni scientifiche mondiali.

Dal punto di vista scientifico, infatti, è ormai ampiamente superato il dibattito sul fatto che il gas metano sia una fonte utile alla transizione energetica verso le rinnovabili. I motivi sono sia di natura "chimica" che economico-strategica, rispetto proprio allo scenario di triplice "emergenza" in cui versa il pianeta Terra²⁷.

Da un punto di vista prettamente climatico, tenuto conto di tutto il ciclo produttivo, il metano è veramente di aiuto nel sostituire petrolio e carbone e portarci verso l'era del "rinnovabili al 100%"? Com'è fatto notorio, il metano è un **gas serra molto più potente della CO₂** specialmente su tempi brevi (quindi proprio rispetto alle metriche temporali dell'*IPCC* al 2030/2050, che il PNIEC ignora, pur essendo state, tali metriche, approvate dai rappresentanti del Governo italiano): oltre 80 volte nei primi 20 anni dalla sua dispersione in atmosfera (oltre al fatto altrettanto notorio che le cosiddette "perdite" di gas nel ciclo produttivo sono sistematiche e costanti).

Lo ammette persino un'analisi di **ASPO Italia** (Associazione per lo Studio del Picco del Petrolio), intitolata "*Il metano rema contro*"²⁸, citando altresì uno studio della Cornell University, che ha rivisto il peso delle principali cause nel recente aumento delle emissioni di metano. Ebbene, secondo questo studio, i principali responsabili non sarebbero le sorgenti biogeniche, come si credeva fino a poco tempo fa (zone umide, animali, discariche), ma i combustibili fossili.

Del resto, da tutta la letteratura scientifica si desumono sempre tre costanti sul metano:

- si parla spesso di "perdite fuggitive" del metano, quando in realtà tali perdite non sono "fuggitive", giacché esse rappresentano un modo di funzionare tipico dell'industria estrattiva, di trasporto e di trattamento del gas, che sottovaluta questo problema, per non assumersi costi di controllo – pur possibile – che renderebbero meno competitiva questa risorsa, scaricando sulla comunità gli effetti di climalterazione conseguenti;
- il *Report* dell'ottobre 2018 dell'*IPCC*, pretermesso deliberatamente dal PNIEC, ha, fra le altre analisi, notato che il sistema climatico reagisce più prontamente a riduzioni della componente metano rispetto alla componente CO₂, e che tale fenomeno offre dunque la possibilità di avere effetti di mitigazione climatica più rapidi e sicuri, in entrambe le direzioni: il che significa che ridurre CH₄ è indispensabile quanto ridurre la CO₂, sicché l'aumento di CH₄ non è affatto il ponte per la riduzione della CO₂ equivalente;
- le emissioni di metano sono in costante e rapido aumento anche a causa dello stesso processo di riscaldamento globale, a partire dallo scioglimento del *Permafrost*.

Il metano, quindi, non è un "ponte", ma una "**minaccia aggiuntiva**".

Esso, di riflesso, andrebbe tematizzato dal PNIEC nell'ambito come minimo del principio di precauzione climatica ("*in dubio pro clima*"). Il PNIEC, invece, sembra proiettarsi in una realtà indifferente a queste

²⁷ Cfr., tra gli innumerevoli e tra i più recenti, TRABER, FELL *Natural Gas Makes No Contribution to Climate Protection*, Berlin, EWG, 2019.

²⁸ <https://www.aspoitalia.it/>

acquisizioni scientifiche, tributando fiducia al fossile CH₄ per la soluzione del fossile CO₂, per di più senza nulla argomentare né in termini di confutazione scientifica né in termini di rispetto dei principi di precauzione e prevenzione. Ignorando la scienza, il PNIEC mente sui rischi del metano, formulando una promessa al pubblico italiano di soluzione del problema delle emissioni, colposa e omissiva sul fronte dei rischi – scientificamente accertati e più che probabili – di affidamento sul CH₄.

In definitiva, il quadro del PNIEC, che è pur sempre atto sottoposto ai parametri dell'art. 97 Cost., sfugge alle più banali rappresentazioni della imparzialità (dato il *favor* esplicito al fossile CH₄ pur altrettanto esplicitamente dichiarato rischioso e dannoso per la lotta ai cambiamenti climatici) e del buon andamento (data la volontaria esclusione delle acquisizioni della migliore scienza mondiale sulla inutilità climatica di nuove infrastrutture fossili e sulla necessità di perseguire approcci scientificamente documentati, accessibili e verificabili dal pubblico), oltre che della (in)sostenibilità ambientale ed economica nel medio-lungo periodo (2030/2050 concordato a livello internazionale anche dal Governo italiano).

Giova ricordare che tutte queste dichiarazioni/atti del Governo, in quanto rese in sedi pubbliche sia attraverso atti costituzionali, come le risposte al sindacato parlamentare, sia attraverso dichiarazioni di esponenti vincolati al giuramento ex art. 93 Cost., sia attraverso documenti come il PNIEC, costituiscono "informazione ambientale" nei termini ammessi dalla Convenzione di Aarhus, vincolante lo Stato italiano, con gli effetti di cui all'art. 1989 Cod. civ.

Ora, il Progetto in valutazione, nonostante il quadro lacunoso e privo di fondamento scientifico del PNIEC, nulla dice, con prove scientifica verificabili, a sostegno della propria proposta "a gas".

Esso ignora la scienza, consequenzialmente non confuta la scienza, di fatto avalla un PNIEC "nato morto" e scientificamente infondato.

Infine, il Progetto ignora le seguenti acquisizioni sulla dimensione biosferica, atmosferico-climatica ed economico-energetica della più volte citata triplice emergenza²⁹.

La manifestazione biosferica è segnata dai seguenti dati emergenziali.

1) La condizione di "deficit ecologico" dell'intero Pianeta, ovvero l'incapacità di rigenerazione della biosfera rispetto al consumo umano crescente di beni, risorse e servizi ecosistemici, sulla spinta delle emissioni fossili³⁰ e dell'impronta umana superiore a quella di qualsiasi altro vivente. Dagli albori della civiltà, l'umanità ha causato la perdita dell'83% di tutti i mammiferi selvatici e del 50% delle piante³¹. Inoltre, essa ha contribuito unilateralmente al degrado del suolo³².

2) L'avvenuto superamento di tre dei nove "Planetary Boundaries" (precisamente: cambiamenti climatici; riduzione della biodiversità; stravolgimento del ciclo dell'azoto), scientificamente individuati come condizioni di sicurezza della stabilità dell'intera biosfera³³.

3) Il raggiungimento di nove degli undici "Tipping Points" individuati dall'*IPCC* (tra cui l'inversione dell'AMOC³⁴) costituenti una minaccia esistenziale per la civiltà umana, non compensabile da alcuna analisi costi-benefici perché con l'unica opzione, come misura precauzionale, del mantenimento delle temperature entro 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali e la contestuale riduzione immediata e drastica delle emissioni fossili³⁵.

²⁹ Tre delle quali già richiamate in precedenza.

³⁰ Cfr. <https://unfccc.int/news/fossil-fuels-are-biggest-part-of-global-ecological-footprint>

³¹ BAR-ON et al. *The Biomass Distribution on Earth*, 115 *PNAS*, 2018, 6506-6511.

³² WILLEMEN et al. *How to halt the Global Decline of Lands*, 3 *Nature Sustain.*, 2020, 164-166.

³³ ROCKSTRÖM et al. *A Safe Operating Space for Humanity*, 461 *Nature*, 2009, 472-475.

³⁴ CASTELLANA et al. *Transition Probabilities of Noise-induced Transitions of the Atlantic Ocean Circulation*, 9 *Sc. Reports*, 2019, 20284.

³⁵ LENTON et al. *Climate Tipping Points: too risky to bet against*, 757 *Nature*, 2019, 592-595.

4) La perdita di biodiversità e l'urgenza di promuovere il suo recupero e non solo la sua salvaguardia.

L'Open-Ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework (WG2020) e studi scientifici giungono alla conclusione che, per fermare il declino, evitando i peggiori impatti del cambiamento climatico, si deve proteggere il 30% del Pianeta entro il 2030 e almeno il 10% di questa area, sia terrestre che oceanica, deve essere posto sotto protezione indisponibile, dato che, attualmente, solo il 15% delle terre emerse e il 7% di mari e oceani sono protetti³⁶.

5) La c.d. "sesta estinzione di massa", ipotizzata già intorno alla metà degli anni Novanta del secolo scorso³⁷, ma resa evidente nel 2011, quando la comparazione tra dati fossili e dati sul sistema di vita esistente ha confermato che gli attuali tassi di estinzione sono più alti del passato³⁸, con la probabilità che almeno un terzo delle specie animali e vegetali esistenti potrebbe scomparire nell'arco di 50 anni, anche a causa del cambiamento climatico³⁹.

6) Il possibile collasso degli ecosistemi nel 2030⁴⁰ e il ritorno a condizioni addirittura del Triassico⁴¹.

Le manifestazioni emergenziali atmosferico-climatiche sono le seguenti.

7) Il superamento dei 350 ppm (parti per milione) di CO₂ nell'atmosfera, ovvero la "soglia di sicurezza" per evitare rischi irreversibili per il genere umano. Tale soglia fu individuata da James E. Hansen del *Goddard Institute for Space Studies* della NASA, sulla base delle conoscenze storiche di concentrazione di CO₂ nelle ere passate. In meno di 150 anni, sono state raggiunte e superate le 400 ppm, quantità conosciuta solo in tempi precedenti la comparsa della specie umana sulla terra. Per tale motivo, 350 ppm segna la "soglia di salvaguardia della specie umana" sulla terra: aumentando, aumenta l'incertezza della sicurezza umana sulla terra⁴².

8) La dimostrazione, attraverso la c.d. "equazione dell'antropocene", della preponderanza assoluta dell'azione umana sul cambiamento climatico, (con una intensità temporale e quantitativa superiore a qualsiasi processo naturale)⁴³ e la definitiva dimostrazione della effettiva esistenza di soglie di irreversibilità del sistema Terra nella sua stabilità climatica⁴⁴.

9) L'imminente esaurimento del "Carbon Budget" globale ancora disponibile come emissioni di CO₂ equivalente a livelli non pericolosi, anche perché è stata dimostrata la sottostima delle quantità di anidride carbonica emessa in atmosfera, con la conseguente revisione *in peius* dei tempi di conseguimento dei livelli potenzialmente catastrofici per l'ambiente e l'umanità⁴⁵, che sembrano ormai assestarsi nell'arco di non più di un decennio.

10) La crisi del "Carbon Sink", ossia la scoperta che le foreste tropicali, anche a causa degli enormi incendi che hanno sconvolto Amazzonia e Australia, stanno riducendo sensibilmente la propria capacità di assorbire CO₂ dall'atmosfera, con l'inevitabile accelerazione del processo di surriscaldamento del Pianeta⁴⁶.

11) La possibilità di effetti negativi sconosciuti del riscaldamento globale, alla luce dello scenario di "minaccia" ipotizzato proprio dall'Accordo di Parigi, in caso di aumento della temperatura oltre l'1,5°C⁴⁷.

³⁶ DINERSTEIN et al. *A Global Deal For Nature*, 5 *Sc. Advances*, 4, 2019, 1-17.

³⁷ LEAKEY et al. *The Sixth Extinction : Patterns of Life and the Future of Humankind*, New York, 1995.

³⁸ BARNOSKY et al. *Has the Earth's Sixth Mass Extinction Already Arrived?*, 471 *Nature*, 2011, 51-57.

³⁹ ROMÁN-PALACIOS et al. *Recent Responses to Climate Change reveal the Drivers of Species Extinction and Survival*, 117 *PNAS* 2020, 4211-4217.

⁴⁰ TRISOS ET AL. *The Projected Timing of abrupt Ecological Disruption from Climate Change*, *Nature*, 2020, 1-12.

⁴¹ CAPRIOLO et al. *Deep CO₂ in the end-Triassic Central Atlantic Magmatic Province*, 11 *Nature Comm.*, 1670, 2020, 1-11.

⁴² Il *Quotidiano della CO₂*, anche in italiano (<https://it.co2.earth/daily-co2>), aggiorna le variazioni di ppm.

⁴³ GAFFNEY-STEFFEN *The Anthropocene Equation*, 4 *The Anthropocene Rev.*, 1, 2017, 53-61.

⁴⁴ STEFFEN et al. *Trajectories of the Earth System in the Anthropocene*, 115 *PNAS*, 2018, 8252-8259.

⁴⁵ ROGELJ *Differences between Carbon Budget estimates unravelled*, 6 *Nature Clim. Ch.*, 2016, 245-252.

⁴⁶ Issue 7797, *Saturation Point*, 579 *Nature*, 2020.

⁴⁷ XU et al. *Well below 2°C: Mitigation Strategies for Avoiding Dangerous to Catastrophic Climate Changes*, 114 *PNAS*, 2017, 10315-10323.

Le manifestazioni emergenziali di carattere economico-energetico si riassumono nelle seguenti evidenze.

12) Il "Climate Breakdown", ossia l'incidenza dei fenomeni atmosferici estremi (dalle siccità alle alluvioni) sulla stabilità dei sistemi economici, sociali e politici, con connessa disaggregazione delle relazioni tra società e ambiente nella previsione dei costi e dei danni economici e umani, definiti "Feedback" socio politici⁴⁸, in vario modo calcolabili, come col sistema *DICE*⁴⁹ del premio Nobel William Nordhaus.

13) Il "Production Gap" evidenziato dall'UNEP, da cui risulta che gli stessi impegni di contenimento delle emissioni da parte degli Stati, a parità di indici di crescita, non sono sufficienti al conseguimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi del 2015⁵⁰.

14) Il connesso "Circularity Gap", ovvero la circostanza che il tasso di circolarità dell'economia mondiale (che misura la percentuale fra l'impiego di materiali derivati o riciclati e totale degli altri) resta molto basso⁵¹.

15) L'effetto "Win-Lose" delle regole giuridiche di controllo dell'inquinamento, separate da quelle sulla lotta al cambiamento climatico, che mette in discussione gli stratagemmi di bilanciamento adoperati dal diritto per contemperare interessi umani e dinamiche naturali, come dimostrato da Martin Williams⁵² con la scoperta della connessione circolare tra inquinamento dell'aria e cambiamento climatico.

16) L'insufficienza delle misure esistenti di "Carbon Tax" al fine di disincentivare attività emmissive inquinanti e climalteranti, dato che l'85% delle emissioni di CO₂ è generato da settori diversi dal trasporto su strada, mentre le poche forme di tassazione si concentrano solo su quest'ultimo⁵³.

17) La persistenza dei c.d. "sussidi fossili" (o "ambientalmente dannosi"), denunciati persino dal Fondo Monetario Internazionale nel divario tra prezzi praticati, per giustificarli, e ricavi effettivamente ottenuti dalle imprese sussidiate⁵⁴.

18) Il profilarsi di rischi economico finanziari incalcolabili nella loro gravità. Il Report 2020 della Banca dei regolamenti internazionali⁵⁵ constata che le analisi tradizionali non possono anticipare con adeguata accuratezza le caratteristiche che avranno i rischi legati all'emergenza climatica: tra questi, il più grave è il c.d. "Cigno verde", ossia il verificarsi di effetti finanziari con un potenziale estremamente distruttivo, che potrebbero portare a crisi finanziarie sistemiche bisognose di un vero e proprio "*Epistemological Break*". Alle medesime conclusioni giunge l'analisi del rischio della Banca J.P. Morgan⁵⁶.

19) Il difficile doppio "disaccoppiamento", economico-energetico, da una parte, tra crescita del PIL e riduzione delle emissioni (presupposto della prospettiva della "crescita verde")⁵⁷, ed economico-ecosistemico, dall'altra, a causa della produzione di sprechi e di predazione di risorse ecosistemiche⁵⁸.

Sul piano energetico, poi, la transizione verso sistemi che contribuiscano alla lotta al cambiamento climatico è messa ulteriormente in crisi dalla c.d. "**emergenza metano**". In estrema sintesi, essa risiede in una serie di constatazioni, così di seguito rappresentabili.

20) Gran parte delle emissioni di metano nell'atmosfera è dovuta all'uso dei combustibili fossili, non invece a fenomeni naturali, e la percentuale di tale contributo è maggiore di quanto sia mai stato calcolato prima⁵⁹.

⁴⁸ HOWARD-LIVERMOLE *Sociopolitical Feedbacks and Climate Change*, 43 *Harvard Envtl L. Rev.*, 2019, 119-174.

⁴⁹ <https://sites.google.com/site/williamdnordhaus/dice-rice>

⁵⁰ <https://www.unenvironment.org/resources/report/production-gap-report-2019>

⁵¹ Cfr. <https://www.circularity-gap.world/2020>

⁵² WILLIAMS *Tackling Climate Change: what is the Impact on Air Pollution?*, 3 *J. Carbon Manag.*, 5, 2012, 511-519.

⁵³ OECD *Taxing Energy Use 2019. Using Taxes for Climate Action*, Paris, 2019.

⁵⁴ COADY et al. *Global Fossil Fuel Subsidies Remain Large*, IMF WP/19/89.

⁵⁵ BOLTON et al. *The Green Swan. Central Banking and Financial Stability in the Age of Climate Change*, Basel, 2020.

⁵⁶ J.P. MORGAN *Special Report: Risky Business: the Climate and the Macroeconomy*, Economic Research January 14, 2020.

⁵⁷ PARRIQUE et al. *Il mito della crescita verde*, Roma, 2019.

⁵⁸ UNEP *Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth*, Paris, 2011.

21) **Intorno alla utilità climatica del metano sono venute meno tutte le certezze scientifiche sia sul fronte delle emissioni che su quello delle sua proprietà di mitigazione**, dato che, mentre la quantità di fughe di CH₄ è stata ampiamente studiata, l'entità e i tempi della sua presunta funzione mitigatoria permangono incerti⁶⁰.

22) **Si registra una sottostima degli impatti climatici della presunta "soluzione ponte", sicché l'idea della transizione energetica "dal fossile attraverso il fossile" ("Low Carbon") appare ormai priva di verosimiglianza scientifica e, da soluzione, si è tradotta in nuovo problema⁶¹.**

23) **Il "Global Potential Warming" del metano è sempre più alto, anche a causa dello scioglimento del permafrost**, in quanto le maggiori riserve naturali di questo gas fuoriescono come bolle (Methane Bubbles) che esplodono in atmosfera, attivando un processo di c.d. termocarsismo, le cui dimensioni non sono risultate apprezzate in passato e non sono riconducibili alla già nota metanogenesi.

24) **La denuncia della "falsa promessa del gas" per la salute del Pianeta è stata resa pubblica⁶².**

Tutta questa mole di studi scientifici è completamente ignorata dal Progetto.

Né a tale mole di studi, qui tra l'altro sintetizzati in quantità di citazioni, il Progetto propone controprove di natura altrettanto ecosistemica, atmosferico-climatica ed economico-energetica, secondo la logica dell'art. 115 Cod. proc. civ., basate sulla migliore scienza.

NULLA.

Il Progetto prospetta una iniziativa meramente energetica, pur presupponendo che le Unità a carbone siano già climaticamente dannose.

In definitiva si tratta di un Progetto privo sul nascere di qualsiasi valenza:

- **di strategicità climatica e ambientale,**
- **di utilità sociale;**
- **di conformità alla migliore scienza;**
- **di corrispondenza a interessi pubblici meritevoli di tutela.**

6. CONSEGUENTI CINQUE DOMANDE ALL'AUTORITÀ MINISTERIALE DI VALUTAZIONE

SI CHIEDE QUINDI A CODESTA AUTORITÀ DI VALUTAZIONE AMBIENTALE:

1 - A CHE TITOLO E SULLA BASE DI QUALI PARAMETRI COSTITUZIONALI E SCIENTIFICI AUTORIZZARE IL PROGETTO?

2 - COME DICHIARARNE LA "COMPATIBILITÀ CLIMATICA ED AMBIENTALE", MANTENENDOSI COERENTI CON LE INDICAZIONI EUROPEE DELL'APPROCCIO TRIDIMENSIONALE "CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL DEGRADATION", FOCALIZZATO SULLA CONGIUNTA VALUTAZIONE 1) CLIMATE CHANGE, 2) AIR POLLUTION AND 3) LOSS OF ECOSYSTEM GOODS, RESOURCES AND SERVICES⁶³?

⁵⁹ HMIEL et al. *Preindustrial CH Indicates greater Anthropogenic Fossil CH Emissions*, 578 *Nature*, 2020, 409-412.

⁶⁰ KLEMUN et al. *Timelines for Mitigating the Methane Impacts of Using Natural Gas for Carbon Dioxide Abatement*, 14 *Environmental Research Letters*, 2019 1-14.

⁶¹ ELDER et al. *Airborne Mapping Reveals Emergent Power Law of Arctic Methane Emissions*, 47 *Geophysical Research Letters*, 3, 2020.

⁶² LANDRIGAN et al. *The False Promise of Natural Gas*, 382 *N. Engl. J. Med.*, 2020, 104-107.

⁶³ https://ec.europa.eu/knowledge4policy/foresight/topic/climate-change-environmental-degradation_en

3 - COME DIMOSTRARNE LA UTILITÀ, IN ASSENZA DEGLI ONERI DI CUI ALL'ART. 2050 COD. CIV., INCOMBENTI SUL PROPONENTE IL PROGETTO?

4 - COME POTERLO DICHIARARE "CLIMATICAMENTE COMPATIBILE", SENZA VIOLARE LA BUONA FEDE (RICHIESTA DELLA CONVENZIONE DI VIENNA SULLA INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI IN QUANTO ORGANO DELLO STATO), NEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAL GOVERNO ITALIANO SULL'UNFCCC, SULLA DECISIONE N. 1/CP21-2015 DELL'UNFCCC, SUI SDGs, SULL'ACCORDO DI PARIGI DEL 2015, SUI REPORT PERIODICI E SPECIALI DELL'IPCC ETC?

5 - COME POTER PRESCINDERE DALLA MIGLIORE SCIENZA MONDIALE, CHE DENUNCIA LA DANNOSITÀ DEL METANO RISPETTO ALLE METRICHE TEMPORALI DI BREVE PERIODO (2030/2050) DEL "GLOBAL POTENTIAL WARMING" E DEL "CARBON BUDGET" RESIDUO?

7. DIFETTO TOTALE DI ISTRUTTORIA NEL PROGETTO

Invero, con tutte le lacune scientifiche elencate, il Progetto è viziato sul nascere di difetto assoluto e totale di istruttoria.

Autorizzarlo consumerebbe a sua volta un abuso di potere, censurabile nelle sedi di competenza, per illogicità manifesta e difetto consequenziale di istruttoria, irrazionalità rispetto alle migliori conoscenze scientifiche disponibili, violazione del criterio "*in dubio pro clima*", violazione del diritto europeo (si v., tra le tante, l'Opinione dell'Avv. Gen. J. Kokot in causa C-444/15, nonché cause riunite C-196-197/16).

**8. ILLOGICITÀ MANIFESTA ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI NEL PROGETTO
CON RIGUARDO AL "CARBON BUDGET" RESIDUO ITALIANO**

Il Progetto nulla dice in merito alla sua compatibilità con il "Carbon Budget" residuale per l'Italia e la finestra temporale del 2030, indicata sia dai 17 *SDGs* sia dal *Report* speciale *IPCC* di ottobre 2018, accolta dall'Italia nella sua adesione agli uni e all'altro.

Il "*Carbon Budget*" è la quantità massima di emissioni di CO₂ equivalente, compatibile con la ragionevole possibilità di conseguire determinati obiettivi di mitigazione. Tale strumento è fatto proprio dall'*IPCC*, con il consenso dei rappresentanti degli Stati, compresa l'Italia.

Il "*Carbon Budget*" non coincide con le riserve di combustibili fossili accertate, proprio perché parametrato esclusivamente agli obiettivi climatici, non a quelli energetici né tanto meno a quelli economici.

Questo significa che, per garantirsi un qualsiasi "*Carbon Budget*" nazionale, non si deve ragionare di solo fabbisogno energetico o di potenzialità del mercato dell'energia e di sicurezza energetica, in quanto tale approccio "*Marked Oriented*" condurrebbe,

- da un lato, a ignorare gli impatti climatici delle scelte energetiche compiute nonché la mancata considerazione degli obiettivi di neutralità climatica, concordati a livello europeo e internazionale,
- dall'altro, assecondando l'estrazione fossile in nome di una visione energetica priva di valutazione di impatti climatici, a distorcere il mercato stesso dell'energia, a favore di *Asset* di ostacolo alla lotta ai cambiamenti climatici, con conseguente effetto di "aiuto di Stato" delle decisioni energetiche nazionali (verso appunto *Asset* favoriti dallo Stato ancorché dannosi al clima)⁶⁴.

⁶⁴ In tal senso, si v. il Parere del CESE (EESC) sulla giustizia climatica, del 2017, citato nei documenti dell'ultimo paragrafo.

Del "*Carbon Budget*", però, il Progetto non parla. Eppure di riscontri scientifici per orientarsi sul "*Carbon Budget*" non mancano.

Secondo la letteratura e la discussione scientifica interna all'*IPCC*, solo per rimanere all'interno della soglia dei 2°C nel secolo in corso – soglia, come si è accennato, già superata dalla UE, per garantire invece quella dell'1,5°C attraverso la revisione del Reg. UE 1999/2018 – le emissioni cumulate di CO₂ non dovranno superare le 1.100 Gt. **Secondo la IEA**, le emissioni che deriverebbero dall'utilizzo delle riserve accertate già al 2012⁶⁵ di combustibili fossili – carbone, petrolio e gas – sono pari a 2.860 GtCO₂. Ne consegue che, se verranno implementate politiche efficaci per il contenimento delle emissioni al di sotto dello scenario dei 2°C, non potranno essere estratti dal sottosuolo combustibili fossili pari ad almeno il 60% delle emissioni potenziali.

In merito, una **ricerca pubblicata su *Nature***⁶⁶ calcola che metà delle riserve di gas dovrebbero rimanere inutilizzate solo per garantirsi il conseguimento del target dei +2°C.

Ma **uno studio più recente ha calcolato che il *Budget* di carbonio restante per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C sarà esaurito già nel 2028**⁶⁷; e questo, nonostante la transizione energetica *Low-Carbon* stia comunque accelerando, col rischio, dunque, di **non centrare comunque l'obiettivo globale dell'Accordo di Parigi**.

Pertanto, il calcolo del "*Carbon Budget*" nazionale è fondamentale per garantire che il Progetto in valutazione risulti ragionevole, proporzionato e conforme ai principi di precauzione, prevenzione, correzione alla fonte, "sviluppo sostenibile", non regressione e per "migliorare anche in futuro" l'ambiente, come richiesto dal Cod. amb., oltre che dai Trattati internazionali e dal criterio "*in dubio pro clima*".

Diversamente, come purtroppo fa il Progetto, ignorare tutto questo serve ad alleggerire l'impegno per la decarbonizzazione dell'intera economia (non solo del settore energetico) nei prossimi 15 anni, per ritrovarsi poi, dopo il 2030, a inseguire tassi di riduzione ancora più alti di quanto sarebbe stato necessario (quindi un risultato peggiorativo e un conseguente fatto illecito ai sensi dell'art. 2050 Cod. civ.).

Tra l'altro, alcuni studi attestano che l'intensità media di carbonio, in rapporto al PIL globale, stia sì calando, ma molto meno di quello che servirebbe per limitare l'aumento delle temperature a +1,5°C⁶⁸.

Il che significa che la considerazione del "*Carbon Budget*" diventerà ineludibile sempre più col passare del tempo.

Non a caso, a livello scientifico, si parla ormai di "***Speed of Energy Transition***", come recita il Rapporto pubblicato dal *Global Future Council on Energy* del *World Economic Forum*⁶⁹.

E si parla anche di **necessaria valutazione comparativa fra transizione "*Coal to Gas*" e transizione "*Coal to Clean*"**, dato che l'Italia potrebbe rinunciare del tutto **al carbone** entro il 2025, senza investire in nuove infrastrutture a gas e puntando su energie rinnovabili, sistemi di accumulo e controllo della domanda.

In tal senso, per esempio, è la posizione dell'Istituto Affari Internazionali (*IAI*) sull'uscita dal fossile "*in modo sicuro, giusto e sostenibile*", che il Progetto avrebbe come minimo il dovere di considerare⁷⁰.

⁶⁵ IEA *World Energy Outlook* 2013.

⁶⁶ MCGLADE, EKINS *The Geographical Distribution of Fossil Fuels unused when Limiting Global Warming to 2° C*, 517 *Nature*, 8 Gennaio 2015.

⁶⁷ <https://www.dnvgl.com/news/the-world-s-energy-demand-will-peak-in-2035-prompting-a-reshaping-of-energy-investment-128751>

⁶⁸ <https://www.qualenergia.it/articoli/e-troppo-lenta-questa-de-carbonizzazione-e-il-cambiamento-climatico-avanza/>

⁶⁹ <https://www.weforum.org/whitepapers/the-speed-of-the-energy-transition>

⁷⁰ <https://www.qualenergia.it/articoli/litalia-via-dal-carbone-ma-con-piu-energie-rinnovabili-e-meno-gas/>

Ma anche su questo, il Progetto in valutazione tace.

Quindi, la mancata considerazione del "Carbon Budget" nazionale, nella finestra temporale del 2030 indicato dall'IPCC e dai 17 SDGs ONU, consuma, in capo al Progetto, una illegittimità anche euro-unitaria inammissibile, per:

- **violazione del principio di "sviluppo sostenibile", in quanto non si opererebbe in vista del "miglioramento anche futuro" dell'ambiente, pur imposto dal diritto europeo e dal Cod. amb.;**
- **illogicità manifesta, giacché la questione della tempistica della transizione energetica è fondamentale sulle decisioni di investimento delle imprese e sulle aspettative di qualità della vita del pubblico.**

Del resto, in questo quadro lacunoso si spiega la fumosità anche del "**Phase out**" dal carbone al 2025, di cui parla il PNIEC come unico ambito di decarbonizzazione (ma come carbone e non come carbonio). Una parte consistente delle riduzioni di CO₂ e dei risparmi di energia primaria del PNIEC sarebbe appunto fornita dalla chiusura delle centrali a carbone entro il 2025.

In realtà, il PNIEC ha sostanzialmente confermato quanto indicato nella *Strategia Energetica Nazionale* del 2017 (*SEN 2017*). Tuttavia, il Piano non identifica ancora gli strumenti di implementazione che permettano di raggiungere gli obiettivi fissati, come per esempio il *CFP* (*Carbon Floor Price*) e l'*EPS* (*Emission Performance Standard*), onde permettere di introdurre segnali di prezzo e scadenze normative coerenti con la programmazione della chiusura delle centrali a carbone.

Né il Progetto in valutazione chiarisce qualcosa in merito.

Tuttavia, il Progetto non può operare in un campo "Law free".

Esso deve tener conto di tutti i dati scientifici indicati, perché così presupposto da vari articoli del **Cod. amb.**, a partire da

- a)** il già citato "**principio dello sviluppo sostenibile**", di cui all'art. 3-*quater* (dove, tra l'altro, si impone che l'azione ambientale di qualsiasi ente – compreso il privato – si traduca anche in doveri di solidarietà – radicati nell'art. 2 Cost. – "**per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro**" [enfasi ns.]);
- b)** l'art. 2 (finalità delle azioni per il "**miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali**" [enfasi ns.]);
- c)** l'art. 3-*bis* (diretto riferimento alla "**attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione**", anche per gli atti "**di indirizzo**" ... "**purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli enti locali**" [enfasi ns.]);
- d)** l'art. 4 n. 3 (compatibilità con "**le condizioni per uno sviluppo sostenibile**", nel "**rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi**", per la "**equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica**", con la "**valutazione preventiva integrata ... di informazione ambientale**" [enfasi ns.]);
- e)** l'art. 4 n. 4 (l'approvazione dei piani deve operare "**assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni di uno sviluppo sostenibile**" [enfasi ns.]);
- f)** l'art. 5 (definizione delle "emissioni" anche da "**fonti diffuse**" e richiamo generale alla "**normativa vigente in materia ambientale**", compresa quella di "**di qualità ambientale**");
- g)** l'art. 6 (nella parte in cui la valutazione ambientale strategica parla di "possibilità" di "**impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale**", in tutti i settori, compreso quello energetico);
- h)** l'art. 268 (nella parte in cui anche la tutela dell'atmosfera è perseguita in via preventiva per non "**ledere o ... costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente**" oppure non "**ledere i beni**");

materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente").

Tale quadro di obblighi giuridici in capo a qualsiasi operatore pubblico o privato si traduce in un triplice assetto di doveri, di cui Progetto avrebbe dovuto dare conto:

- di protezione dei diritti delle persone;
- di miglioramento anche futuro dell'ambiente;
- di effettiva valutazione comparativa delle soluzioni alternative non solo semplicemente praticabili ma soprattutto necessarie al miglioramento presente e futuro dell'ambiente, proprio perché si tratta di una valutazione su cui comparare scelte estese, in modo contestuale, tanto alla dimensione propria dei singoli settori di riferimento (nel caso di specie energetico ma anche climatico quindi ecosistemico) quanto a quella della precauzione climatica e dell'Accordo di Parigi sul clima del 2015, a cui Enel, per bocca del suo Presidente Avv. Crisostomo, si dichiara vincolata⁷¹.

Ma anche su questo fronte, si deve riscontrare il NULLA nei contenuti del Progetto.

**9. IMPOSSIBILITÀ DI ALTERNATIVE FOSSILI NEL RISPETTO DEL CRITERIO "IN DUBIO PRO CLIMA"
E DEL DIVIETO DI SOSTITUZIONE DI FATTI ILLECITI CON ALTRI FATTI ILLECITI**

Proprio alla luce della migliore scienza, non esistono alternative "fossile/fossile" ("Coal to gas"), che risultino conformi al criterio "in dubio pro clima" e al divieto di sostituzione di fatti illeciti con altri fatti illeciti.

Per uscire da questo circolo vizioso, l'unica alternativa con i migliori vantaggi climatici locali e globali è quella del definitivo "fuori del fossile" ("Coal to clean"). Ma, a questo immediato adempimento di buona fede verso l'Accordo di Parigi e di correttezza verso l'art. 2050 Cod. civ., Enel preferisce la permanenza dell'attività pericolosa fossile (dal carbone al metano)

Eppure, dal **combinato disposto** degli articoli citati del Cod. amb. con la Convenzione di Aarhus del 1998 e con l'art. 3 n. 3 dell'UNFCCC, entrambe operanti nel contesto delle fonti del diritto italiano nella funzione di *lex specialis* abilitata dall'art. 117.1 Cost., si desume a **quali doveri il Progetto presentato avrebbe dovuto sottostare, per risultare come minimo "presentabile" e "ammissibile" ai fini della valutazione ambientale**, oltre che per adempimento dell'art. 2050 Cod. civ.

Basta leggere, per tutti, l'art. 3 n. 3 dell'UNFCCC.

Conviene riportarne il contenuto: *«Le Parti devono adottare misure precauzionali per rilevare in anticipo, prevenire o ridurre al minimo le cause del cambiamento climatico e per mitigarne gli effetti negativi. Qualora esistano rischi di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non deve essere addotta come pretesto per rinviare l'adozione di tali misure, tenendo presente che le politiche e i provvedimenti necessari per far fronte al cambiamento climatico devono essere il più possibile efficaci in rapporto ai costi, in modo da garantire vantaggi mondiali al più basso costo possibile».*

Si tratta di una disposizione immediatamente vincolante, in quanto scandisce:

- a)** un dovere positivo tassativamente riferito al cambiamento climatico antropogenico, non al generico ambiente;
- b)** da adempiere attraverso il triplice metodo della rilevazione anticipata, della prevenzione e della riduzione

⁷¹ Si v. la citata intervista all'Avv. Michele Crisostomo al *Nuovo Quotidiano di Puglia*.

delle cause (non degli effetti) del fenomeno;

c) finalizzato a garantire "vantaggi mondiali al più basso costo possibile";

d) non rinviabile con il "pretesto" della incertezza scientifica;

e) anche perché tale incertezza, come indicato nel Preambolo sempre dell'*UNFCCC*, è riferibile alle manifestazioni temporali e grandezze regionali del fenomeno, non all'imputazione umana;

f) incombente su tutti i soggetti pubblici e privati climalteranti, quindi anche alle imprese rientranti nelle attività di cui all'art. 2050 Cod. civ., anche perché, com'è noto, le azioni climalteranti antropogeniche derivano in stragrande maggioranza da attività di produzione o scambio di beni e servizi nel significato degli artt. 2082 e 2135 Cod. civ., ossia da fattispecie di impresa pubblica o privata (produzione di energia; agricoltura e sfruttamento del territorio; industria; trasporti).

Qui, il dovere, al quale il Progetto si è sottratto, è scandito chiaramente: lo si può sintetizzare nella formula, avallata autorevolmente dall'IBA, "in dubio pro clima"⁷².

Incombe su tutti, quindi anche sugli operatori climalteranti ai sensi dell'*UNFCCC*, del Cod. amb. e dell'art. 2050 Cod. civ.:

- una prestazione positiva di risultato (garantire "vantaggi mondiali"), non solo di mezzi;

- a discrezionalità prefissata nel *quomodo* (rilevare in anticipo, prevenire o ridurre al minimo) e nell'*an* (senza alcun "pretesto" di rinvio e senza eludere la conoscenza scientifica, anche quando incerta), rivolto al sistema Terra e non a un referente territoriale specifico (dato che si parla di vantaggi "mondiali");

- una prova fondata sulla "migliore" scienza.

La precauzione climatica "in dubio pro clima" praticamente ci dice che si deve agire per un dovere planetario di salvezza (tra l'altro, conforme all'art. 2 Cost. it.), non per convenienza contingente né tantomeno per interesse privato, ragionando in favore della stabilità climatica, non invece prescindendone, sulla base della scienza.

In questo risiede la profonda differenza dal generico "principio di precauzione". Quest'ultimo non è sinonimo né di tutela dei diritti delle persone e delle loro libertà né, soprattutto, è sinonimo di salvezza dell'intero sistema Terra nella stabilità climatica: **la precauzione climatica, sì.**

La *lex specialis* della precauzione climatica si apre alla condivisione cosmopolitica di una serie di doveri basati sulla scienza.

Tutto questo è deliberatamente ignorato dal Progetto, che non fornisce alcuna "alternativa" al gas (assunto come "alternativa" al carbone), costringendo il pubblico a dover ulteriormente subire climalterazione fossile e quindi aggravamento della "minaccia" già "urgente" e "irreversibile", in elusione dell'art. 2050 Cod. civ. e dell'art. 3 n. 3 UNFCCC.

Con tali premesse ostentate da Enel, l'unica soluzione accettabile, in conformità con l'analisi costi-vantaggi "mondiali", prevista dall'art. 3 n. 3 dell'*UNFCCC*, e il canone "in dubio pro clima", dovrebbe essere quella della chiusura delle Unità della centrale di Cerano, già fonte, notoriamente, di inquinamento, danni ambientali e alla salute pubblica, climalterazione.

Del resto, un'attività già dannosa ai sensi dell'art. 2050 Cod. civ. consuma un fatto illecito: e un fatto illecito va impedito, non semplicemente sostituito con altri contenuti, che la migliore scienza mondiale

⁷² *Model Statute for Proceedings Challenging Government Failure to Act on Climate Change*, 2020.

inquadra come illeciti a loro volta, per la loro dannosità sulla stabilità climatica.

10. OBBLIGO DI RIGETTO DEL PROGETTO A TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E UMANI

In ragione delle innumerevoli omissioni e lacune del Progetto, rispetto ai parametri normativi connessi all'art. 2050 Cod. civ. e alle valutazioni prognostiche fondate sulla migliore scienza, ignorata e non confutata dal Progetto, **l'unica via di esercizio del potere discrezionale dell'Autorità di valutazione**, per non incorrere in violazione di legge ed eccesso di potere, è **quella del rigetto del Progetto**.

Il Progetto è strutturalmente incompatibile, per causa di tutte le situazioni di fatto climatiche, espressive della triplice emergenza ecosistemica, climatica e fossile, accertata dalla scienza e dichiarata dalla UE, dallo Stato italiano, dalla Regione Puglia, da Provincia e Comune di Brindisi.

L' "opzione zero" (ossia non dar luogo al Progetto proposto) è l'unica soluzione proporzionale e ragionevole rispetto alla posta in gioco della "minaccia" dalla scienza definita "esistenziale" ("urgente" e "irreversibile") dei cambiamenti climatici e della loro antropogenesi fossile.

Del resto, l' "opzione zero" è del tutto ammissibile, a partire dalla Convenzione di Aarhus del 1998, proprio per non ledere diritti assoluti della persona umana.

Né il proponente il Progetto può rivendicare i propri interessi economici come elemento di **bilanciamento nelle valutazioni della PA**. Le esigenze di bilanciamento, soprattutto quando riferite agli interessi economici, possono aver rilievo in situazioni "normali": non certo in presenza di una "minaccia", riconosciuta "urgente" e "irreversibile", per di più in un contesto di triplice emergenza, accertata dalla migliore scienza.

Inoltre, il bilanciamento con gli interessi economici del proponente non è praticabile in pendenza di un'attività già climaticamente pericolosa ex art. 2050 Cod. civ., di cui non risulta adempiuta proprio la «prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno».

Inoltre, non è superfluo ricordare che gli stessi interessi economici rivolti ai fossili sono destinati, proprio a causa della richiamata *"Tragedy of Horizon"*, a tradursi in *"Stranded Assets"*⁷³.

Pertanto, lo stesso bilanciamento con gli interessi del proponente il Progetto sarebbe un "falso bilanciamento", perché **contrario a qualsiasi interesse pubblico**, incluso quello ad autorizzare strategie effettivamente (in base alla migliore scienza) utili all'economia del paese (si ricordi il citato autorevole studio di Lenton et al., sulla inutilità di analisi costi-benefici di bilanciamento esclusivamente economico ed energetico, di fronte alla catastrofe dei *"Tipping Points"*⁷⁴).

Del resto, per giurisprudenza europea (sia CEDU che Corte di Giustizia UE), la limitazione assoluta dei diritti di proprietà e di iniziativa economica si giustifica in presenza di situazioni scientificamente acclamate di "minaccia" di diritti assoluti di tutte le persone umane.

In proposito, proprio la Corte di Giustizia UE, nella causa C-416/2010, ha così statuito:

§ 113: *«Il diritto di proprietà non si presenta quale prerogativa assoluta, bensì deve essere considerato in rapporto alla sua funzione sociale. Ne consegue che possono essere apportate restrizioni all'esercizio di questo*

⁷³ Cfr. <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/overexposed/>, e MERCURE et al. *Macroeconomic Impact of Stranded Fossil Fuel Assets*, 8 *Nature Clim. Ch.*, 2018, 588-593.

⁷⁴ LENTON et al. *Climate Tipping Points: too risky to bet against*, 757 *Nature*, 2019, 592-595.

diritto, purché tali restrizioni rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile che leda la sostanza stessa del diritto così garantito (sentenze del 3 settembre 2008, *Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione*, C-402/05 P e C-415/05 P, Racc. pag. I-6351, punto 355, nonché del 9 marzo 2010, *ERG e a.*, C-379/08 e C-380/08, Racc. pag. I-2007, punto 80)»;

§ 114 «Per quanto concerne gli obiettivi di interesse generale precedentemente menzionati, risulta da una giurisprudenza costante che la tutela dell'ambiente figura tra tali obiettivi ed è dunque idonea a giustificare una restrizione dell'esercizio del diritto di proprietà (v. sentenze del 7 febbraio 1985, *ADBHU*, 240/83, Racc. pag. 531, punto 13; del 20 settembre 1988, *Commissione/Danimarca*, 302/86, Racc. pag. I-4607, punto 8; del 2 aprile 1998, *Outokumpu*, C-213/96, Racc. pag. I-1777, punto 32, nonché del 9 marzo 2010, *ERG e a.*, C-379/08 e C-380/08, cit., punto 81)».

È appena il caso di ricordare anche il legame costituzionale italiano tra art. 2 e 32 Cost., in sé assoluto e predominante rispetto alle situazioni soggettive presupposte dagli artt. 41 e 44 Cost.

Tra l'altro, è noto, grazie all'apporto del diritto comparato, l'inscindibile legame tra valutazione di impatto ambientale e contesto di "minaccia" ed emergenza ecosistemica e climatica in atto (prevalente e non bilanciabile con gli interessi privati delle imprese), rimarcato già in diversi giudizi sull'operato delle Autorità di valutazione.

Si ricordano:

- il caso "*Aeroporto di Heatrow*" (in cui il giudice annulla l'autorizzazione all'allargamento dell'aeroporto, proprio perché la VIA non ha considerato gli effetti di una integrazione di attività già pericolosa sulla stabilità climatica e il "*Global Potential Warming*");

- il caso "*Earthlife*" in Sudafrica (in cui il giudice annulla l'autorizzazione all'installazione di una miniera di carbone per lo stesso motivo, indipendentemente dal fatto che la legge sulla VIA non espliciti il richiamo alla stabilità climatica);

- il caso "*Gloucester*" in Australia (in cui il giudice ha rigettato l'impugnativa della società privata avverso il diniego dell'autorizzazione a installare una miniera a carbone, con la motivazione che tale diniego costituisce adempimento dell'obbligazione climatica gravante sullo Stato, in base alla Convenzione di Vienna)⁷⁵.

11. CONSEGUENZE LEGALI IN CASO DI AVVIO DEL PROGETTO E SUA CONCLUSIONE

È appena il caso di far presente che, **se l'Autorità pubblica di valutazione e il soggetto privato proponente il Progetto dovessero ignorare** le evidenze scientifiche esistenti ed espressive della migliore scienza, nonché ignorare la triplice emergenza ecosistemica, climatica e fossile, ufficializzata anche da UE, Stato Italiano, Regione Puglia, Provincia e Comune di Brindisi, entrambe consumerebbero **atti incostituzionali**.

È noto, infatti, che le conoscenze scientifiche limitano la «*pura discrezionalità politica*» (Corte cost. Sent. n. 282/2002), e che «*l'imposizione di limiti all'esercizio della libertà di iniziativa economica, sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell'interesse dell'ambiente e della salute umana, può essere giustificata costituzionalmente solo sulla base di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche*» (Corte cost. Sent. n. 116/2006).

Nell'epoca della triplice emergenza ecosistemica, climatica e fossile, nessun decisore, pubblico o privato che sia, può sottrarsi alla "riserva di scienza", in conformità, tra l'altro, con l'UNFCCC e l'art.

⁷⁵ Giurisprudenza comparata e ulteriori approfondimenti sono reperibili dal sito: <https://climate.law.columbia.edu/>

191 TFUE.

Ove questa sottrazione ai doveri costituzionali dovesse verificarsi, sia lo Stato che il privato proponente il Progetto incorrerebbero in **responsabilità civile**, nei termini tanto dell'**art. 1173 Cod. Civ. e 2043 Cod. Civ.** (oltre che **art. 28 Cost.**, per il solo Stato), quanto dell'**art. 2050 Cod. civ.** ed anche nelle **modalità abilitate dalla Sent. Corte cost. n. 641/1987.**

Si ricorda in proposito l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione italiana, di recente sintetizzato da **SS.UU. n. 8092/2020.**

In essa si legge che:

«Nel conflitto fra il diritto .. all'esercizio dell'impresa autorizzata dalla pubblica amministrazione e quello dei controricorrenti alla salute e al rispetto del limite di tollerabilità delle immissioni nella loro proprietà non può che prevalere quest'ultimo come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato» (§ 7 in diritto);

«Già con la sentenza n. 23735 dell'8 giugno 2006 la Cassazione a Sezioni Unite, ha ritenuto che il diritto fondamentale alla salute, proclamato dall'art. 32 della Costituzione, opera nelle relazioni private e limita l'esercizio dei pubblici poteri nel senso che esso è sovrastante all'amministrazione la quale non ha alcun potere, neppure per motivi di interesse pubblico, non solo di affievolirlo, ma neanche di pregiudicarlo di fatto e indirettamente. Pertanto, nelle controversie che hanno per oggetto la tutela del diritto alla salute non vale il richiamo alla posizione di preminenza della funzione della pubblica amministrazione, la quale è priva di qualunque potere di affievolimento di un diritto soggettivo valutato come fondamentale e assoluto dall'ordinamento» (§ 8 in diritto);

«Come ha chiarito in altre decisioni la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 2338 del 31.1.2018; n. 20571 del 6 settembre 2013 e n. 10186 del 15 ottobre 1998) va ricondotta allo stesso criterio la tutela inibitoria e quella risarcitoria del danno in forma specifica che anzi assume, come dimostra del resto il caso in esame, un carattere prioritario e proprio rispetto all'azione generale risarcitoria ex art. 2043 del codice civile, e ciò sia con riferimento al diritto alla salute di rango costituzionale che a quello di proprietà ...» (§ 9 in diritto);

«Rimane invece ferma la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui l'azione sia promossa da soggetti a cui il fatto produttivo del danno ambientale abbia recato un danno personale alla salute o alla proprietà secondo quanto previsto dall'art. 313.7 del d.lgs. n.152/2006» (§ 10 in diritto);

«... la pubblica amministrazione non ha un rapporto di supremazia nei confronti dei soggetti terzi rispetto all'attività soggetta alla sua autorizzazione e controllo e non può pertanto ledere né affievolire con i suoi provvedimenti diritti soggettivi fondamentali come il diritto alla salute o diritti reali come quello di proprietà ...» (§ 11 in diritto).

Come già constatato, che il diritto alla salute si rapporti non solo alla salubrità dell'ambiente, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità italiana e della CEDU, ma anche al diritto al clima stabile e sicuro rispetto alle emissioni climalteranti e incidenti sul "*Global Potential Warming*", è ufficializzato da innumerevoli fonti istituzionali e dalla stessa ONU.

Nessuno dunque può far finta di nulla sul diritto umano al clima, in presenza di una "minaccia" "urgente" e "irreversibile", aggravata nei tempi dalla triplice emergenza ecosistemica, climatica e fossile, rispetto all'assolutezza del principio di solidarietà dell'art. 2 Cost. e delle situazioni tutelate dall'art. 32 Cost.

**12. ELENCO MINIMO DI DOCUMENTI UTILI, SU CUI PARAMETRARE LA DIMENSIONE CLIMATICA DELLA
"COMPATIBILITÀ AMBIENTALE" DEL PROGETTO IN VALUTAZIONE**

Si fornisce l'elenco dei documenti, di pubblico accesso, indispensabili per parametrare la dimensione climatica della "compatibilità ambientale" del Progetto in valutazione, nella sua pretesa di essere una "soluzione" alla triplice emergenza ecosistemica, climatica e fossile in atto, all'interno di un'attività ex art. 2050 Cod. civ.

Si procede con le tre emergenze e per ordine alfabetico.

World Scientists' Warning to Humanity: A Second Notice, 67 *BioScience*, 12, 2017, 1026-1028.

World Scientists' Warning of a Climate Emergency, 70 *BioScience*, 1, 2020, 8-12.

Methane Emergency: <https://www.scientistswarning.org/wiki/methane-emergency/>

ASVIS

Rapporto SDGs 2019

CBD

Open-ended Working Group Zero Draft of the post-2020 Global Biodiversity Framework (2020)

Cartagena Protocol on Biosafety (2000)

Centers for Disease Control and Prevention, US Department for Health and Human Service

One Health (<https://www.cdc.gov/onehealth/index.html>)

Climate Principles for Enterprises

Climate Principles for Enterprises (2015)

Council of Europe

Department for the Execution of Judgments of the European Court of Human Rights, Thematic Factsheet, Constitutional Matter, 2020

Recommandation CM/Rec(2017)7 du Comité des Ministres aux États membres sur la contribution de la Convention européenne du paysage à l'exercice des droits de l'homme et de la démocratie dans une perspective de développement durable

Manual on Human Rights and The Environment, Strasbourg, 2012

ECA

Biodiversity on farmland: CAP contribution has not halted the decline, 2020

Sustainable use of plant protection products: limited progress in measuring and reducing risks, 2020

Audit and the new EU political environment, *ECA Journal*, 4, 2019

Rapid case review. Reporting on sustainability: A stocktake of EU Institutions and Agencies, 2019

EU greenhouse gas emissions: Well reported, but better insight needed into future reductions, 2019

Animal welfare in the EU: closing the gap between ambitious goals and practical implementation, 2018

More efforts needed to implement the Natura 2000 network to its full potential, 2017

EEA

EEA SOER 2020, The European Environment-State and Outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe

EESC

Resolution on EESC Proposals for post-COVID-19 crisis reconstruction and recovery, EESC-2020-02549

Opinion on Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Sustainable Europe Investment Plan European Green Deal Investment Plan [COM(2020) 21 final], ECO/505-EESC-2020-00463

Opinion on A more constructive role for civil society in implementing environmental law, NAT/759-EESC-2019-00097

Opinion on Implementation of EU environmental legislation: air quality, water and waste, NAT/744-EESC-2018-02510

Position paper – July 2018, Making civil society a driving force in the implementation of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development

Opinion on Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on EU actions to improve environmental

compliance and governance, NAT/730-EESC-2018-00505

Opinion on *Climate Justice*, NAT/712-EESC-2017-01144

EU

"*Rome Declaration*" of 25 March 2017

European Commission

Communication "*EU Biodiversity Strategy for 2030. Bringing nature back into our lives*", COM(2020) 380 final, 20.5.2020

Reflection Paper Towards a sustainable Europe by 2030, COM(2019)22 of 30 January 2019

Report from the Commission *Monitoring the Application of European Union Law. 2018 Annual Report*. COM(2019) final

A sustainable bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment, 2018

Communication "*EU actions to improve environmental compliance and governance*", 18.1.2018 COM(2018) 10 final

Report from the Commission *Monitoring the Application of European Union Law. 2017 Annual Report*. COM(2018) final

Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, *The EU Environmental Implementation Review: Common challenges and how to combine efforts to deliver better results*, COM(2017) 63 final, 3.2.2017

Report from the Commission *Monitoring the Application of European Union Law. 2016 Annual Report*. COM(2017) 370 final

Communication of the EU Commission, COM (2014) 216 of April 2014 on the implementation of the UN Hyogo Framework for Action

Trade for All. Towards a more responsible trade and investment policy, 2015

Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment (2013)

Report to the European Parliament and the Council *On the Application and Effectiveness of the EIA Directive* (Directive 85/337/EEC as amended by Directive 97/11/EC)

European Parliament

Report on the Implementation of the 7th Environment Action Programme (2017/2030(INI))

Communication from the Commission. *The EU Environmental Implementation Review: Common challenges and how to combine efforts to deliver better results*, COM(2017) 63 final, 3.2.2017

FAO-UNEP

The state of the World's Forests, Rome, 2020

FRA

Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union in law and policymaking at national level. Guidance, Luxembourg, 2018

Global Justice Program

Oslo Principles on Global Climate Change Obligations (2015)

IBA

Model Statute for Proceedings Challenging Government Failure to Act on Climate Change, 2020

IEEP

Think 2030.30x30 Actions for a sustainable Europe (2019)

IPBES

Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services (2019)

IPCC

Special Report *Climate Change and Land* (2019)

Special Report *Global Warming of 1.5 °C* (2018)

Fifth Assessment Report AR5, 2014

OECD

Taxing Energy Use 2019. Using Taxes for Climate Action (2019)

Measuring Environmental Regulatory Stringency (2013)

UN

UN Joint Statement on human rights and climate change Five UN Human Rights Treaty Bodies Demand Global Climate Action (2019)

Gaps in international environmental law and environment-related instruments: towards a global pact for the

environment (Report of the Secretary-General, 30 November 2018)
Global Pact for Environment project (2017)
Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights (A/HRC/10/61, 15 January 2009)
World Charter for Nature (1982)

UNECE

Maastricht Recommendations on Promoting Effective Public Participation in Decision-making in Environmental Matters prepared under the Aarhus Convention, 2015
Good Practice Recommendations on Public Participation in Strategic Environmental Assessment, 2015
Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (1998)
Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents (1992)
Espoo Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (1991)

UN Human Rights Council

Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment, § 15 (A/HRC/31/53, 28 December 2015)

UNEP

Sixth Global Environment Outlook (GEO 6 Report) (2019)
Environmental Rule of Law (2019)
Rule of Environmental Law and its Failures (2019)
Environmental Defenders Policy (2018)
Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth (2011)

UNEP-IRP

Global Resources Outlook (2019)
Assessing Global Resource Use. A Systems Approach to Resource Efficiency and Pollution Reduction. Summary for Policymakers (2017)

UNESCO

A New Roadmap for the Man and the Biosphere (MAB) Programme and its World Network of Biosphere Reserves, 2017

UNESCO - COMEST

Comest Concept Note on Land Use Ethics, 2019
Informe del Grupo de Expertos sobre el principio precautorio, 2005

UNFCCC

Decision 1/CP.21 of 2015

World Economic Forum

Nature is the Most Important Stakeholder of the Coming Decade (2020)

WWF

Global Futures Report (2020)

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 (a-c) - Dati personali dei dichiaranti appartenenti alla Rete "*Legalità per il clima*"

Allegato 2 - Dichiarazione sul trattamento dei dati personali

Allegato 3 - Documenti dai presentatori delle osservazioni

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

Brindisi-Lecce 14 luglio 2020

I dichiaranti


Prof. Avv. Michele Carducci



Avv. Raffaele Cesari



Avv. Luca Saltalamacchia



DATI PERSONALI

Persona fisica

Nome e Cognome **MICHELE CARDUCCI**, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



DATI PERSONALI

persona fisica

Nome e Cognome **RAFFAELE CESARI** [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]




DATI PERSONALI

Nel caso di persona fisica

Nome e Cognome **LUCA SALTALAMACCHIA** Codice Fiscale **CSLTLCU73M13F839L**

Nato a Napoli (NA) il 13 agosto 1973 e ivi [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003 si dichiara di essere informati che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si dichiara inoltre di essere informati circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e circa il fatto che sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Brindisi-Lecce, 14 luglio 2020

I dichiaranti

Prof. Avv. Michele Carducci



Avv. Raffaele Cesari



Avv. Luca Saltalamacchia



L'Allegato 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione e documento di riconoscimento" e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Documenti dei presentatori delle osservazioni

Michele Carducci (Legalità per il clima)

Raffaele Cesari (Legalità per il clima)

Luca Saltalamacchia (Legalità per il clima)

Cosimo Quaranta (NoTap/SNAM)

Giovanni Ricupero (WWF Brindisi Onlus)

Angelo Gagliani /Redazione www.emergenzaclimatica.it)

Simona Ricotti (Forum Ambientalista)